



Disposti di natura non doganale

A.57 1° ottobre 2022

Regolamento R-60-6.9

Traffico transfrontaliero di rifiuti

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Indice

1	Basi legali.....	3
2	Scopo e campo d'applicazione.....	3
3	Trasposizione ed esecuzione.....	3
4	Definizioni.....	4
4.1	Rifiuti.....	4
4.2	Rifiuti speciali (rs).....	4
4.3	Altri rifiuti soggetti a controllo (rc).....	4
4.4	Merci usate o d'occasione.....	4
4.5	Notifica.....	4
4.5.1	Importazione / Esportazione.....	4
4.5.2	Transito.....	5
4.6	Consenso / autorizzazione.....	5
4.7	Valorizzazione (riciclaggio).....	5
5	Delimitazione tra le varie categorie di rifiuti.....	6
5.1	Rifiuti soggetti alla procedura di controllo «verde».....	6
5.2	Procedura di controllo «ambra».....	8
6	Infrazioni.....	9

1 Basi legali

- Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione ([RS 0.814.05](#))
- Decisione OCSE C(2001)107/FINAL relativa alla modifica della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (decisione OCSE; [RS 0.814.052](#))
- Legge sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; [RS 814.01](#))
- Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; [RS 814.610](#))
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti ([RS 814.610.1](#))
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; [RS 814.81](#))

2 Scopo e campo d'applicazione

L'ordinanza sul traffico di rifiuti ha lo scopo di garantire che i rifiuti vengano consegnati unicamente a imprese di smaltimento idonee affinché siano eliminati nel rispetto dell'ambiente. Essa disciplina l'identificazione dei rifiuti, determina la procedura per monitorare il loro trasporto e garantisce che il deposito intermedio, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento avvengano nel rispetto dell'ambiente.

L'ordinanza sul traffico di rifiuti non disciplina:

- I rifiuti radioattivi e i sottoprodotti di origine animale. Per tali merci si rimanda ai regolamenti R-60-4.2 (Animali e prodotti animali), R-60-4.6 (Sostanze radioattive) e R-60-6.1 (Conservazione delle specie [CITES Fauna e Flora]);
- le merci usate o merci d'occasione.

3 Trasposizione ed esecuzione

L'esecuzione dei compiti amministrativi relativi al traffico transfrontaliero di rifiuti compete all'ufficio indicato di seguito

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Divisione Rifiuti e materie prime
3003 Berna
Tel. +41 58 462 93 80
E-mail: waste.competentauthority@bafu.admin.ch
Sito Internet: www.ufam.admin.ch

4 Definizioni

4.1 Rifiuti

Per rifiuti si intendono le cose mobili

- delle quali il detentore si libera o
- che devono essere smaltite nell'interesse pubblico.

4.2 Rifiuti speciali (rs)

Rifiuti che, a causa della loro composizione o delle loro proprietà, richiedono misure particolari per lo smaltimento o il trasporto.

Tutti i rifiuti speciali sono riportati nell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti e contrassegnati con le lettere *rs*.

4.3 Altri rifiuti soggetti a controllo (rc)

Rifiuti che, a causa della loro composizione o delle loro proprietà, richiedono poche misure per lo smaltimento o il trasporto.

Gli altri rifiuti soggetti a controllo sono riportati nell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti e contrassegnati con le lettere *rc*.

4.4 Merci usate o d'occasione

Le merci usate o d'occasione sono merci che funzionano ancora, destinate a essere riutilizzate nella loro funzione originaria e imballate in modo tale da impedirne il danneggiamento durante il trasporto.

Un foglio informativo contenente indicazioni su come differenziare la merce usata dai rifiuti è reperibile sul [sito Internet dell'UFAM](#). Tale foglio informativo "[Esportazione di beni di consumo: merce usata o rifiuti?](#)¹" contiene indicazioni riguardante gli apparecchi elettronici e loro componenti, i veicoli e loro componenti come anche i prodotti tessili.

4.5 Notifica

4.5.1 Importazione / Esportazione

In analogia al regolamento (CE) n. 1013/2006, anche in Svizzera è stata introdotta la cosiddetta notifica alle autorità per le domande d'importazione ed esportazione dei rifiuti soggetti alla procedura di controllo «ambra».

Ciò significa che l'esportatore estero o svizzero deve inoltrare i documenti per la notifica solo alle autorità competenti del Paese di spedizione, le quali chiedono eventuali documenti mancanti direttamente all'esportatore e, quando l'incarto è completo, inoltrano la domanda all'UFAM e a eventuali Paesi di transito.

In Svizzera, l'UFAM informa immediatamente il servizio cantonale interessato dall'importazione in questione e chiede il consenso di quest'ultimo per il traffico dei rifiuti.

¹ <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/esportazione-di-beni-di-consumo.html>

In seguito, l'UFAM comunica per scritto il proprio consenso in merito all'importazione o all'esportazione. Le autorità estere competenti e il servizio cantonale interessato ricevono una copia del predetto documento.

4.5.2 Transito

In analogia al regolamento (CE) n. 1013/2006, anche in Svizzera è stata introdotta la cosiddetta notifica alle autorità per le domande di spedizione di rifiuti soggetti alla procedura di controllo «ambra». Ciò significa che l'esportatore deve inoltrare i documenti per la notifica solo alle autorità competenti del Paese di esportazione. Queste ultime inoltrano una copia della domanda alla Svizzera, in quanto Paese di transito.

Vista la decisione OCSE C(2001)107/FINAL sul traffico transfrontaliero di rifiuti, di regola l'autorizzazione per il transito attraverso la Svizzera avviene sulla base del principio del **tacito** consenso. Se l'UFAM non presenta un ricorso o un'autorizzazione scritta entro 30 giorni, vale il principio del tacito consenso. Inoltre, non sarà rilasciata una conferma scritta di avvenuta ricezione dei documenti di transito. Per scopi di controllo è possibile consultare il seguente documento comprendente un elenco con le domande di transito presentate all'UFAM. Il tacito consenso vale anche in caso di domande di modifica successive (ad es. impresa di trasporto aggiuntiva o tragitto alternativo), a meno che l'UFAM non faccia ricorso entro 7 giorni.

4.6 Consenso / autorizzazione

I rifiuti soggetti alla procedura di controllo «ambra» o i rifiuti speciali possono essere importati o esportati soltanto **previo consenso/autorizzazione** dell'UFAM.

In linea di massima, al momento dell'imposizione la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare l'autorizzazione originale dell'UFAM.

4.7 Valorizzazione (riciclaggio)

Per valorizzazione dei rifiuti si intende qualsiasi utilizzo produttivo di ciò che altrimenti costituirebbe un rifiuto da smaltire, cioè il riutilizzo diretto dei beni (nuovo utilizzo di un materiale intatto o di un prodotto recuperato per un impiego analogo a quello originario), la valorizzazione delle materie prime usate e la valorizzazione energetica.


La valorizzazione termica consiste nell'utilizzo dell'energia contenuta nei rifiuti mentre vengono inceneriti. L'energia termica generata dalla combustione è utilizzata per fabbricare prodotti (p. es. cemento), trasformata in elettricità o immessa direttamente in una rete di teleriscaldamento. In Svizzera questo procedimento avviene soprattutto in cementifici e in impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.

La valorizzazione materiale o riciclaggio consiste nel frantumare, separare e preparare determinati prodotti giunti alla fine del loro ciclo di vita (p. es. imballaggi, apparecchi elettrici o elettronici, opere edili) in modo che gran parte delle materie prime che contengono possa essere riutilizzata per la fabbricazione di nuovi prodotti.

5 Delimitazione tra le varie categorie di rifiuti

Nel traffico transfrontaliero, in base al tipo, al condizionamento, al grado di contaminazione, alla composizione o alle proprietà, i rifiuti sono soggetti a una delle seguenti procedure di controllo:

5.1 Rifiuti soggetti alla procedura di controllo «verde»



**Tale documento è disponibile sul sito Internet dell'UFAM. Non sono richiesti ulteriori consensi o autorizzazioni preliminari e gli esportatori possono scaricarlo e compilarlo autonomamente se vengono trasportati più di 20 chilogrammi di rifiuti soggetti alla procedura di controllo «verde».*

Esso deve contenere almeno le informazioni seguenti:

- nome e indirizzo dell'esportatore;
- designazione del rifiuto;
- codice del rifiuto;
- quantità dei rifiuti;
- nome e indirizzo dell'importatore;
- metodo di riciclaggio utilizzato.

R-60-6.9 – 1.10.2022

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale e-dec e NCTS:

Codice d'assoggettamento ai DNND	«1 DNND: sì»
Codice del genere di DNND	067 «Rifiuti (procedura di controllo verde)»
Codice d'assoggettamento al permesso	I rifiuti soggetti alla procedura di controllo «verde» non devono essere dichiarati con il codice d'assoggettamento al permesso
Rubrica «Documenti» della dichiarazione doganale d'importazione, d'esportazione e di transito	Modulo conformemente all'«allegato VII» (non costituisce un'autorizzazione)

Inoltre, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve portare con sé il modulo secondo l'allegato VII. Nel caso di controllo va presentata, di propria iniziativa il modulo conforme all'allegato VII agli membri dell'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (MdUDSC)

5.2 Procedura di controllo «ambra»

Procedura di controllo «ambra»

- I rifiuti soggetti alla procedura di controllo «ambra» possono essere **importati** solo se provengono da uno Stato che ha ratificato la Convenzione di Basilea o da uno Stato con il quale è stato concluso un accordo (p. es. gli Stati Uniti).
- I rifiuti soggetti alla procedura di controllo «ambra» possono essere **esportati** esclusivamente in uno Stato dell'OCSE o un Paese dell'UE.

Questa procedura si applica anche:

- al traffico transfrontaliero di rifiuti soggetti alla procedura di controllo «verde», qualora vengano **esportati** verso numerosi Paesi non appartenenti all'OCSE;
- [Rifiuti speciali \(rs\)](#) secondo l'elenco dei rifiuti con indicazione «SONDERABFÄLLE / DECHETS SPECIAUX / RIFIUTI SPECIALI» oppure designazione in tedesco, francese, italiano o inglese in uso nel Paese di provenienza;
- [Altri rifiuti soggetti a controllo \(rc\)](#) secondo l'elenco dei rifiuti, il cui smaltimento ecocompatibile richiede limitate misure tecniche ed organizzative particolari.

con documento di movimento e consenso/autorizzazione dell'UFAM

Per essere validi, i documenti di movimento² devono contenere il numero di notifica. Inoltre occorre compilare correttamente le seguenti rubriche:

- nome e indirizzo dell'esportatore;
- designazione del rifiuto;
- codice del rifiuto;
- quantità dei rifiuti;
- nome e indirizzo dell'importatore;
- numero progressivo del documento di movimento.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale e-dec e NCTS:

Codice d'assoggettamento ai DNND	«1 DNND: sì»
----------------------------------	--------------

² Il termine "moduli di accompagnamento" utilizzato in Svizzera nel senso dell'OTRif corrisponde al "documento di movimento" nel contesto del traffico transfrontaliero. Per semplificare la comprensione e garantire la corrispondenza dei nomi dei documenti, nel presente regolamento verrà utilizzato il termine "documento di movimento".

Codice del genere di DNND	066 «Rifiuti (procedura di controllo ambra)»
Codice d'assoggettamento al permesso	I rifiuti soggetti alla procedura di controllo «ambra» non devono essere dichiarati con il codice d'assoggettamento al permesso
Rubriche «Menzioni speciali» o «Documenti» della dichiarazione doganale d'importazione, d'esportazione e di transito	Notifica e il documento di movimento (non costituiscono delle autorizzazioni). Numero della notifica nonché il numero progressivo del documento di movimento (campo 1 del documento di movimento)

Inoltre, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve portare con sé il documento di movimento firmato e una copia del consenso / dell'autorizzazione dell'UFAM. Nel caso di controllo va presentata, di propria iniziativa, il documento di movimento con una copia del consenso/autorizzazione dell'UFAM agli MdUDSC.

6 Infrazioni

L'omessa o errata dichiarazione di rifiuti nonché l'apposizione di diciture non conformi alle prescrizioni su imballaggi e recipienti di rifiuti speciali costituiscono un'infrazione alla LPE. I Cantoni e l'UFAM sono competenti per il perseguimento penale e il giudizio.